

Le schede di AGI
Avvocati Giuslavoristi Italiani

La legge italiana sull'Intelligenza Artificiale

Introduzione

Nel presente approfondimento si sintetizzano le novità della **legge n.132/2025** "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale".

L'Italia – primo Paese in Europa - si dota di una **"costituzione digitale"** una cornice normativa che introduce principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale.

La nuova legge **anticipa, integra e rafforza** quanto previsto nel Regolamento sull'intelligenza artificiale (cd. AI act) in settori sensibili quali lavoro, PA, giustizia e sanità.

L'uso dell'IA in materia di lavoro

La legge statuisce che l'IA in ambito lavorativo è impiegata per **migliorare** le condizioni di lavoro, **tutelare** l'integrità psicofisica dei lavoratori, **accrescere** la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività della persona (art.11 co.1).

L'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale - da parte di datori di lavoro e committenti - deve essere **sicuro, affidabile e trasparente** e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana, né violare la riservatezza dei dati personali (art.11 co.2).

Le nuove norme prescrivono che l'IA nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisca l'osservanza dei **diritti inviolabili del lavoratore** senza discriminazioni (art. 11 co.3).

Osservatorio sull'adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro

Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si istituisce un Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (art. 12).

I **compiti** affidati ai componenti dell'Osservatorio saranno quelli di:

- **definire una strategia** sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
- **monitorare l'impatto** sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza artificiale;
- **promuovere la formazione** dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

Utilizzo dei sistemi di IA negli studi professionali

Negli studi professionali, a garanzia del rapporto fiduciario tra professionista e cliente, si limita la possibilità di utilizzo dell'Intelligenza Artificiale relegandola al **mero supporto alle decisioni umane** con prevalenza del lavoro intellettuale (art.13 co.1).

Si impongono al professionista **obblighi di "trasparenza"** nei confronti del cliente. Si prescrive l'adozione di una comunicazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo delle informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati negli studi professionali (art.13, co.2).

Utilizzo dei sistemi di IA nella PA

La PA utilizzano l'IA per **incrementare l'efficienza**, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti, **aumentare la qualità e quantità dei servizi erogati**, assicurando conoscibilità del suo funzionamento e tracciabilità del suo utilizzo (art.14, co.1).

L'IA è strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona (unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti art.14 co.2).

Misure tecniche, organizzative e formative dovranno essere adottate per garantire un **uso dell'IA responsabile** e sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori (art.14, co.3).

L'impiego dei sistemi di IA nella giustizia

Sempre riservata al magistrato ogni decisione **sull'interpretazione e sull'applicazione della legge**, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti (art.15 co.1).

Viene affidata al Ministero della Giustizia la disciplina degli “impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie” (art.15 co.2).

Fino alla compiuta attuazione dell'AI act Reg. (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di IA negli uffici giudiziari ordinari **sono autorizzati dal Ministero della Giustizia**, sentite le Autorità Nazionali art.20.

Un **decreto ministeriale** fisserà **linee programmatiche per la formazione** di magistrati e personale amministrativo (art.15).

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in Sanità

Ribadito che il paziente, in quanto interessato, ha diritto di **essere informato** sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale in ambito sanitario (art.7 co.3), si precisa che i sistemi di IA in ambito sanitario costituiscono un **supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica**, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica (art.7 co.5).

Si prescrive inoltre che i sistemi di IA e i relativi dati impiegati debbano essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di **minimizzare il rischio di errori** e migliorare la **sicurezza dei pazienti** (art.7 co.6).

La tutela del copyright

Si tutelano le **opere ibride** create anche con sistemi di intelligenza artificiale, purché **l'apporto creativo principale** risulti della persona (art.25 co.1 che novella la l.n.633/1941).

Si disciplinano le condizioni in cui è consentita **l'estrazione di testo e dati** attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale da opere e altri materiali contenuti in rete o in banche dati (cd. text e data mining) e si prevede per gli autori la facoltà di opt-out (art.25 co.2 che novella la l.n.633/1941).

Attività illecite e AI: nuove aggravanti e nuova fattispecie di reato (diffusione di immagini falsificate)

La legge interviene in **ambito penale** (art.26).
Novella le **aggravanti comuni** prevedendo
l'ipotesi di aver commesso il fatto mediante
sistemi di IA quando:

- gli stessi, per la loro natura o le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso;
- il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o privata difesa;
- il loro impiego abbia aggravato le conseguenze del reato.

Interviene prevedendo la **circostanza aggravante a effetto speciale** del delitto di **attentati contro i diritti politici del cittadino** di cui all'art. 294 c.p. con reclusione da 2 a 6 anni se l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di IA.

Introduce il **reato di diffusione di immagini, video o voci falsificate** tramite intelligenza artificiale con conseguente danno, con reclusione da 1 a 5.

La Governance: l'approccio governo centrico

Si affida all'**Agenzia per l'Italia Digitale** (AgID) e all'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** (ACN), in coordinamento con la Presidenza del Consiglio, il compito di **presidiare sicurezza, qualità e trasparenza dei sistemi** (art.20).

Vengono **rafforzati i poteri** dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali e dell'AGCOM che potranno condurre ispezioni, chiedere informazioni, accedere a prove in condizioni reali per i sistemi ad alto rischio (art.20 co.4).

Le linee strategiche e il coordinamento dei diversi ministeri vengono affidate a un **Comitato interministeriale per l'Intelligenza Artificiale**.

Le deleghe al Governo

Si delega al Governo l'adozione, **entro 12 mesi**, di decreti legislativi.

Tali decreti saranno volti a **regolare l'uso dei dati e degli algoritmi** per l'addestramento dei sistemi di IA (art.16 co.1 lett.a); **prevedere strumenti di tutela** di carattere risarcitorio o inibitorio e sanzionatorio nei casi di danni provocati dall'uso di sistemi di Intelligenza Artificiale e ad attribuire alle sezioni specializzate in materia di imprese le relative controversie (art.16 co.1 lett.b-c); **armonizzare la normativa italiana all'AI Act** (art.24).

*A cura di Claudia Ogrisek,
avvocata giuslavorista*



facebook.com/giuslaboristi



[linkedin.com/company/
agi-avvocati-giuslaboristi-italiani](https://linkedin.com/company/agi-avvocati-giuslaboristi-italiani)



x.com/giuslaboristi



www.giuslaboristi.it